

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 28-7253

**Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA). Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ha approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731 il Piano di Tutela delle Acque (PTA 2007), quale documento di pianificazione regionale delle misure necessarie alla tutela delle risorse idriche, finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è stata data attuazione alla direttiva quadro acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, abrogando contestualmente il previgente decreto legislativo 152/1999;

la citata norma comunitaria prevede in particolare, all'articolo 13, la redazione del Piano di Gestione di distretto idrografico, come strumento conoscitivo, strategico e operativo per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici previsti dalla stessa direttiva;

la Regione Piemonte ha contribuito, in collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, le altre Regioni padane e la Provincia autonoma di Trento, alla redazione del primo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010);

la Regione ha inoltre contribuito, successivamente, all'aggiornamento del PdG Po 2010 e alla redazione del secondo ciclo di pianificazione distrettuale, nel rispetto della cadenza sessennale prevista dalla direttiva quadro acque;

riferimento per l'elaborazione del secondo ciclo di pianificazione di bacino è stato l'*"Atto di Indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po"*, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 44-6916 del 18 dicembre 2013;

il documento sopra citato, elaborato e condiviso a livello di Distretto idrografico del fiume Po, ha l'obiettivo di integrare il livello di pianificazione regionale con quello distrettuale e recepire le raccomandazioni ricevute dalla Commissione europea a seguito della valutazione del primo ciclo di pianificazione in attuazione della direttiva comunitaria;

il PdG Po 2015 è stato adottato con deliberazione n° 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 17 dicembre 2015 ed in seguito approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, previo parere favorevole della Giunta regionale, espresso con D.G.R. n. 22-2602 del 14 dicembre 2015.

Dato atto che:

il PTA attualmente vigente (PTA 2007) è stato predisposto in attuazione del decreto legislativo 152/1999, precedente alla direttiva quadro acque, che lo inquadrava come "piano stralcio di settore del piano di bacino";

ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, il PTA è uno specifico "piano di settore" che dettaglia e attua a scala regionale le linee di azione individuate nel piano distrettuale;

il PTA, ai sensi dell'articolo 5 delle Norme di piano, costituisce uno specifico piano di settore, nonché piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale, e contiene anche disposizioni di carattere territoriale;

ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), i piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, sono approvati con le procedure di cui all'articolo 7 della l.r. 56/1977, ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione, e costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale.

Dato atto inoltre che:

a seguito dell'approvazione del PdG Po 2015, la Regione Piemonte ha avviato il procedimento di revisione del PTA 2007 ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, che prevede l'aggiornamento sessennale dei piani di tutela regionali delle acque, inserendo di fatto la pianificazione regionale nel meccanismo di ciclicità della pianificazione di distretto;

in data 15 marzo 2018 sono state illustrate alla V Commissione consiliare, competente in materia ambientale, le linee di azione strategiche da sviluppare in fase di revisione del PTA, a partire dai contenuti del PdG Po 2015 e dagli indirizzi ricevuti dal Consiglio regionale in occasione della presentazione della Relazione sull'attuazione del PTA 2007, predisposta ai sensi dell'articolo 9 delle Norme di piano;

i contenuti della revisione del PTA sono allineati con quanto presente nel PdG Po 2015, a cui si aggiungono misure, approfondimenti e modalità di attuazione tipici delle tematiche e delle peculiarità del territorio piemontese, sempre in continuità con i principi di azione già delineati nel PTA 2007;

la revisione del PTA riguarda, in sintesi:

- l'aggiornamento delle informazioni ambientali afferenti alle acque con riferimento al quadro delle pressioni, dello stato di qualità e degli obiettivi ambientali previsti per le acque superficiali e sotterranee, in attuazione della direttiva quadro acque e della normativa nazionale di recepimento;
- l'aggiornamento delle linee di azione di tutela e gestione delle acque, dettagliando le modalità tecniche di realizzazione sul nostro territorio delle singole misure;
- l'adeguamento delle Norme di piano, in linea con l'evoluzione normativa e i cambiamenti ambientali succedutisi dal 2007 ad oggi;

nella fase di elaborazione dell'aggiornamento del PTA si è ritenuto di estendere la tutela di cui all'articolo 23 delle Norme di piano, già prevista dal PTA 2007 per il sottobacino idrografico del fiume Sesia, anche alla porzione di area comprendente la confluenza del torrente Mastallone, nonché ai corpi idrici contenenti i siti di riferimento di cui all'allegato 3 alla parte III del decreto legislativo 152/2006, per le seguenti motivazioni:

- il torrente Mastallone e il reticolo idrografico che ad esso afferisce posseggono le stesse caratteristiche di naturalità del territorio già riconosciuto di elevato valore naturalistico; la necessità di tutela e valorizzazione anche della Val Mastallone è condivisa dalla Provincia di Vercelli, che con D.C.P. n. 138 del 29 novembre 2013 ha deliberato di formulare la richiesta alla Regione Piemonte di estendere la tutela anche a tale territorio; tale opportunità è supportata da studi idrologici e naturalistici allegati al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli;
- i corpi idrici contenenti i siti di riferimento sono previsti dalla normativa di recepimento della direttiva quadro acque per la valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali, sulla base del livello di scostamento rispetto a condizioni di riferimento che riflettono, quanto più possibile, condizioni naturali indisturbate; la Regione Piemonte ha ottemperato alle disposizioni della normativa identificando 11 corpi idrici, su un totale di quasi 600 corpi idrici soggetti ad obiettivi di qualità; l'elenco dei corpi idrici è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto scientifico di ISPRA; la condizione indisturbata dei siti deve essere garantita in quanto essi costituiscono il riferimento per lo studio delle variazioni ecologiche nel tempo delle acque.

Richiamato che:

ai sensi dell'articolo 94, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni e nelle suddette zone si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore;

l'articolo 24, comma 4 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) delle Norme di piano del PTA 2007 demanda alla Regione di procedere ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera a) (le aree di ricarica degli

acquiferi utilizzati per il consumo umano);

in attuazione del suddetto art. 24, comma 4, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016, con la quale è stata approvata la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi;

il comma 6 dell'articolo 24 delle Norme di piano del PTA 2007, in linea con quanto previsto dall'art. 94, comma 7 del d.lgs. 152/2006, stabilisce che le disposizioni di attuazione del PTA procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore;

con la D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 è stato approvato il documento recante "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque*", nel quale sono contenuti i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni relative a specifiche tipologie di attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, da inserirsi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, della città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore;

il suddetto documento stabilisce, in particolare, che le Province e la Città Metropolitana adeguino i propri strumenti di pianificazione e recepiscano la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi effettuata dalla Regione, integrando la normativa dei propri piani al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni regionali, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla parte I, paragrafi 3 (Discariche per rifiuti) e 4 (Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale) e dalla parte II (Misure specifiche per l'area di Valledora);

la parte I, paragrafo 3 (Discariche per rifiuti) del documento sopra citato, tra le misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale della Città Metropolitana (PTGM) e delle Province (PTCP), prevede il divieto di realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto;

la parte I, paragrafo 4 (Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale), a sua volta, prevede che vengano inseriti nella disciplina della pianificazione territoriale della Città Metropolitana e delle Province le prescrizioni dettate dalla stessa con riferimento alle attività che detengono o impiegano sostanze pericolose per l'ambiente acquatico;

la parte II (Misure specifiche per l'area di Valledora), infine, prevede che – con riferimento all'area della Valledora, costituita dalla porzione di territorio che interessa le aree di ricarica dell'acquifero profondo nei Comuni di Cavaglià, Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d'Ale - venga inserito, nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e Vercelli e nei PRG dei comuni di Cavaglià, Alice Castello, Santhià, Tronzano Vercellese e Borgo d'Ale, il divieto di insediamento di attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti.

Dato atto che:

ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, il PTA è uno specifico "piano di settore" nonché, ai sensi dell'articolo 5 delle Norme di piano, costituisce piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale e contiene anche disposizioni di carattere territoriale;

il presente Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque è approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77, con le procedure di cui all'articolo 7 della medesima legge;

ai sensi del sopra citato articolo 8 bis, comma 3, i piani di settore approvati con le procedure di cui all'articolo 7 costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello e possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c) della l.r. 56/77 gli strumenti di pianificazione territoriale possono contenere prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati;

ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera a) della l.r. 56/77 gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia.

Quanto sopra premesso,

ritenuto opportuno - a fronte delle criticità evidenziate da parte di numerosi enti territoriali piemontesi in merito alle modalità e tempistiche necessarie per il recepimento delle sopra richiamate misure negli strumenti di pianificazione territoriale - prevedere che tali misure siano stabilite direttamente dal Piano di Tutela delle Acque, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera c) e 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77 e dichiarate prescrizioni immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;

richiamato che:

con la D.G.R. n. 22-6771 del 20 aprile 2018 "*Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731. Adozione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56*", è stato avviato il percorso di approvazione del PTA ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 56/1977;

la D.G.R. sopra citata ha dato atto che, in data 20 marzo 2018, con nota prot. n. 8062, la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Tutela delle Acque ha avviato la fase di specificazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano e, contestualmente, la consultazione dell'Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale, prevedendo il termine di sessanta giorni per il suo svolgimento; in occasione dell'avvio della fase di specificazione sono stati trasmessi ai soggetti consultati il "*Documento Preliminare di Piano*", contenente le linee strategiche di azione per la tutela delle acque e una bozza delle Norme di piano, da sviluppare in fase di revisione del PTA, nonché il "*Rapporto Ambientale Preliminare*", illustrante la metodologia e i contenuti da approfondire per la redazione dei documenti definitivi da pubblicare in occasione dell'attivazione della procedura di VAS;

in fase di redazione dei documenti del Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque si è tenuto conto delle osservazioni presentate nella fase di specificazione dai seguenti soggetti: ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 Cuneese, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Regione Liguria, Regione Lombardia.

Ritenuto opportuno disporre - al fine di evitare che nelle more dell'approvazione della revisione del Piano da parte del Consiglio regionale siano realizzati interventi che possano compromettere le caratteristiche di naturalità delle aree ad elevata protezione per le quali si è prevista l'estensione della tutela di cui all'articolo 23 delle Norme di piano - quale strumento di salvaguardia ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/77, come stabilito dall'articolo 14, comma 2 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA, l'anticipazione, a far data dall'adozione del Progetto medesimo, dell'efficacia delle prescrizioni previste:

- dall'articolo 23, commi 3 e 4 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA, relativamente alla porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia fino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo;
- dall'articolo 23, comma 5 per quanto riguarda i corpi idrici contenenti i siti di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre - al fine di evitare che nelle more dell'approvazione della revisione del Piano di Tutela delle Acque da parte del Consiglio regionale siano realizzati nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi interventi che possano compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano - quale strumento di salvaguardia ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/77, l'anticipazione dell'efficacia delle prescrizioni

previste dall'articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA, come stabilito dall'articolo 14, comma 3 delle medesime Norme, a far data dall'adozione del Progetto stesso.

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977 e dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006 all'adozione del Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque, redatto dagli uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e costituito da:

- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Relazione Generale;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Programma delle Misure di Piano;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Norme di Piano;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Tavole di Piano;
- Rapporto Ambientale VAS – Revisione del Piano di Tutela delle Acque;
- Sintesi non Tecnica VAS - Revisione del Piano di Tutela delle Acque;
- Piano di Monitoraggio VAS – Revisione del Piano di Tutela delle Acque.

Ritenuto di demandare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Tutela delle Acque:

- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA alle Province e alla Città Metropolitana, per l'espressione entro i successivi 60 giorni del parere di competenza;
- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA all'Autorità competente per la VAS;
- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA ai soggetti competenti in materia ambientale che, entro i successivi 60 giorni, possono fornire i propri pareri e contributi;
- di provvedere alla contestuale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della notizia dell'adozione del Progetto di Revisione del PTA, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, entro i successivi 60 giorni, osservazioni anche ai fini del processo di VAS.

Acquisito il parere della Conferenza Regionale dell'Ambiente, di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2012 n. 7, nella seduta del 12 luglio 2018.

Dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sull'assetto economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007 "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque";
- la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- la D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016, "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- la D.G.R. 22-6771 del 20 aprile 2018 "Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731. Adozione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56".

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e costituito da:

- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Relazione Generale;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Programma delle Misure di Piano;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Norme di Piano;
- Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque – Tavole di Piano;
- Rapporto Ambientale VAS – Revisione del Piano di Tutela delle Acque;
- Sintesi non Tecnica VAS - Revisione del Piano di Tutela delle Acque;
- Piano di Monitoraggio VAS – Revisione del Piano di Tutela delle Acque;

2) di stabilire che, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera c) e 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77 le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5 e articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA sono prescrizioni immediatamente vincolanti, anche nei confronti dei privati, e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;

3) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, dalla data di adozione del Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 14 (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia) delle Norme di piano del Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque, con riferimento alle prescrizioni previste:

- dall'articolo 23, commi 3, 4 e 5 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA, con riferimento alle aree ad elevata protezione di cui al comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo articolo;

- dall'articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA.

4) di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Tutela delle Acque:

- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA alle Province e alla Città Metropolitana, per l'espressione entro i successivi 60 giorni del parere di competenza;

- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA all'Autorità competente per la VAS;

- la trasmissione del Progetto di Revisione del PTA ai soggetti competenti in materia ambientale che, entro i successivi 60 giorni, possono fornire i propri pareri e contributi;

- di provvedere alla contestuale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della notizia dell'adozione del Progetto di Revisione del PTA, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, entro i successivi 60 giorni, osservazioni anche ai fini del processo di VAS;

5) di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sull'assetto economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

*Nel secondo supplemento a questo numero è pubblicato un Comunicato della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio inerente la Delibera 28-7253 del 20 luglio 2018. (n.d.r.)*